



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive

ATTO SUAP n. 151/2020 del 15/12/2020

Oggetto: Richiesta di MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA, rilasciata con Atto SUAP 68/2014 e successive modifiche, per diversa distribuzione dei quantitativi di rifiuti plastici da sottoporre alle operazioni di recupero”

Localizzazione intervento: Via G. Di Vittorio n. 7 Comune di Scarperia e San Piero (FI).

Richiedente: "ROMEI S.R.L."

Pratica SUAP: 1682/2020

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la documentazione relativa all'istanza in oggetto e le dichiarazioni nella stessa contenute, pervenute a questo SUAP in data 16/11/2020, con prot. n. 17937 del 16/11/2020, dalla Ditta **ROMEI S.R.L.** P.Iva: 04503100481, nella persona del *Legale Rappresentante pro tempore*, con sede legale in Via G. Di Vittorio n. 7 Comune di Scarperia e San Piero (FI).

Considerato che, a seguito di verifica formale e con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del SUAP, in data 17/11/2020 la pratica è stata resa disponibile a Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazione Ambientali, oltre agli uffici amministrativi competenti, per l'avvio della propria istruttoria e il rilascio del relativo provvedimento;

Visto:

- il **Decreto Dirigenziale n. 20126** e la relativa documentazione, rilasciata da Regione Toscana in data 11/12/2020 e pubblicata all'interno della pratica SUAP in oggetto, in data 14/12/2020;

Visti inoltre:

- la normativa di settore in merito agli endoprocedimenti attivati;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. sull'Ordinamento degli Enti Locali
- il DPR 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell'U.M.C.M.;
- il Decreto del Presidente dell' U.M.C.M. n. 27 del 29/12/15 con cui si nomina l'Ing. Vincenzo Massaro Dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione;
- il vigente Regolamento di funzionamento dello Sportello Unico Associato per le Attività Produttive;

RILASCIA

alla Ditta "**ROMEI S.R.L.**", l'aggiornamento dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE a seguito di modifica non sostanziale per l'intervento in oggetto, conformemente a quanto sancito dal titolo abilitativo di cui sopra e la relativa documentazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Formano presupposto giuridico del presente titolo autorizzatorio i documenti allegati all' istanza, le integrazioni prodotte dall'interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, nella pratica di cui all'oggetto.

Via Palmiro Togliatti, 45 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

tel. 055 84527247/258/264

www.uc-mugello.fi.it - suap@uc-mugello.fi.it - PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it

orario: lunedì-martedì-venerdì 9,00-13,00

P. IVA 06207690485



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive

PRESCRIZIONI

Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali, contenute nel/i provvedimento/i endoprocedimentale/i di cui sopra, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché le ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative.

Il presente Atto:

- è rilasciato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000;
- abilita in merito agli endoprocedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione di ulteriori procedimenti richiesti per l'avvio e qualsiasi modifica dell'attivitàe/o degli impianti;
- potrà essere revocato nel caso in cui siano apportate modifiche di lavorazione, dotazione di macchinari o utilizzazioni dei locali nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- **conclude il Procedimento Unico di cui all'oggetto**, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160.

L'esercizio dell'attività resta subordinato al rispetto della normativa edilizio-urbanistica ed igienico sanitaria.

Il presente Atto, i provvedimenti Endoprocedimentali di cui sopra e i relativi allegati sono resi disponibili all'interno dell'istanza: **pratica SUAP n. 1682/2020**.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Borgo San Lorenzo, 15/12/2020

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Massaro

Documento Informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo n. 01190522690166 del 19/06/2020.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Responsabile di settore Simona MIGLIORINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14042 del 27-08-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20126 - Data adozione: 11/12/2020

Oggetto: ROMEI S.r.L., stabilimento in comune di Scarperia e San Piero (FI) Via G. Di Vittorio, 7. Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 2809 del 23/07/2014 (Atto Unico Suap n. 68/2014) e s.m.i.. CODICE PRATICA: 46928.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/12/2020

Numero interno di proposta: 2020AD022929

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visto il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Vista la D.G.R.T. n. 1332 del 03/12/2018 “Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli”;

Visto il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. n. 25/1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Visto il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 350 del 21/07/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

Visto il DPGRT n. 13/R-2017 “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della L.R. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"; dell'art 76 bis della L.R. n. 10/2010 (Norme in materia di VIA, AIA e AUA); dell'art 13 comma 1, lett.a della L.R. n. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della L.R. n. 9/2010 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 14/r/2004 (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art 5 della L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e smi;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 16 aprile 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 29 maggio 2019;

Vista la L.R. 12/07/2019 n. 42 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019. Modifiche alla L. R. 22/2015”;

Vista la L.R. 05/05/2020, n. 28, recante “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022” che all'articolo 4 dispone la proroga degli avvalimenti per lo svolgimento delle funzioni in materia di ambiente di competenza delle Province e della Città metropolitana di Firenze fino al 30/06/2021;

Vista la D.G.R.T. n. 971 del 22/07/2019 avente ad oggetto: “L.R. 42/2019: procedure di

avvalimento” con la quale sono state approvate le modalità attuative per il supporto da parte della Regione Toscana allo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Firenze oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019;

Vista la nota della Città Metropolitana di Firenze acquisita dalla Regione Toscana con prot. n. AOOGRT/317797 del 21/08/2019 con la quale chiede l'avvalimento della struttura regionale per lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Firenze oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019;

Vista la nota della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, prot. n. AOOGRT/324012 del 28/08/2019 di attivazione del suddetto avvalimento;

Vista la comunicazione presentata in data 16/11/2020 al SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (FI) acquisita con protocollo n. AOOGRT/399152 in data 17/11/2020 dalla Regione Toscana (identificativo pratica in Aramis n. 46928) con la quale l'impresa ROMEI S.r.L. con sede legale in Via G. Di Vittorio, 7 - Scarperia e San Piero (PO), richiede l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Firenze con Atto Dirigenziale n. 2809 del 23/07/2014 (Atto Unico Suap n. 68/2014), successivamente aggiornata con Decreto Dirigenziale n. 7111 del 11/05/2018 e Decreto Dirigenziale n. 4282 del 22/03/2019 e presa d'atto di modifica non sostanziale di cui alla nota prot. n. AOOGRT/432290 del 20/11/2019, relativamente all'attività di recupero materie plastiche esercitata nello stabilimento sito nel comune di Scarperia e San Piero (FI), in Via G. Di Vittorio, 7;

Dato atto che l'Impresa richiede che dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra sia rivalutato il seguente titolo abilitativo:

- modifica non sostanziale comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la suddetta modifica riguarda una diversa distribuzione dei quantitativi di rifiuti plastici da sottoporre alle operazioni di recupero rimanendo invariato il quantitativo massimo complessivo trattato annuo ed il quantitativo massimo stoccabile nell'impianto;

Considerato che il procedimento è stato sospeso con nota prot. n. AOOGRT/422070 del 02/12/2020 in attesa di integrazioni documentali pervenute in data 03/12/2020 (prot. n. 424774);

Vista la nota prot. n. AOOGRT/428173 del 04/12/2020 con la quale è stato richiesto alla Città Metropolitana di Firenze l'assenso relativo agli esiti dell'istruttoria tecnica;

Vista la nota prot. n. 55102 del 10/12/2020 della Città Metropolitana di Firenze, acquisita al prot. n. AOOGRT/431765 del 10/12/2020 dalla Regione Toscana, con la quale è stato comunicato l'assenso di cui sopra;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 2809 del 23/07/2014 e s.m.i.;

Visto l'Ordine di Servizio adottato con la propria nota prot. n. AOOGRT/12531 del 14/01/2020;

Dato atto che il presente Decreto è stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti ed è stato verificato dalla Posizione Organizzativa competente;

DECRETA

1. di aggiornare per modifica non sostanziale l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 2809 del 23/07/2014 (Atto Unico Suap n. 68/2014), successivamente aggiornata con Decreto Dirigenziale n. 7111 del 11/05/2018 e Decreto Dirigenziale n. 4282 del 22/03/2019 e presa d'atto di modifica non sostanziale di cui alla nota prot. n. AOOGRT/432290 del 20/11/2019, a favore della Impresa ROMEI S.r.L.

P. IVA 04503100481, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via G. Di Vittorio, 7 - Scarperia e San Piero (FI) per lo stabilimento ubicato in Via G. Di Vittorio, 7 - Scarperia e San Piero (FI), come segue:

- sostituendo l'allegato B1 al Decreto Dirigenziale n. 7111 del 11/05/2018 e la nota di presa d'atto di modica non sostanziale prot. n. AOOGR/432290 del 20/11/2019 con l'allegato B2 - Comunicazione in materia di rifiuti del presente atto;
2. di dare atto che il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'allegato B2 - Comunicazione in materia di rifiuti, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
 3. di fare salvo l'Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 2809 del 23/07/2014 e s.m.i. in tutte le parti che non risultano in contrasto con il presente atto;
 4. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (FI), il quale provvederà a inviare copia dell'atto autorizzativo, indicando la data di notifica all'Impresa richiedente, al Settore Autorizzazioni Ambientali, alla Città Metropolitana di Firenze, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
 5. di ricordare che, ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della stessa invia all'autorità competente, tramite SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 6. di dare atto che l'impresa dovrà comunicare preventivamente, nei modi e nei termini previsti all'art. 6 del DPR 59/2013, eventuali modifiche che si intendono apportare all'attività ed al progetto autorizzato;
 7. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
 8. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi in AUA, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
 9. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
 10. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa, per i titoli abilitativi sostituiti dalla presente AUA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

B2

Comunicazione in materia di rifiuti

6a7d8c279e51f06778f4f0ec23fcf3dd9a7a58703331968bf8821f38596bff4c

CERTIFICAZIONE

**CERTIFICATO D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA**
(Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Denominazione Impresa	Romei S.r.l.
Sede Legale e operativa	Via G. Di Vittorio, 7 – Scarperia e San Piero (FI)
Numero di iscrizione	FI-244-AUA
Quantitativo massimo di stoccaggio	690 t.
Quantitativo massimo annuo trattato	2.990 t/anno
Iscrizione ai sensi del D.M. 350/1998	Classe n. 6 - Inferiore a 3.000 t/anno
Diritto Annuale Dovuto	51,65 €
Prima iscrizione	Aprile 2009

Tipologie di rifiuti degli allegati al D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i, per i quali la ditta è iscritta:

Tipologia 6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.
Provenienza	Raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.
Codici CER	[020104] [150102] [200139] [191204]
Attività di recupero	R3
Finalità dell'attività di recupero	6.1.3 <i>Attività di recupero</i> : messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3].
Quantitativo massimo annuo trattato	2.100 t./anno
Quantitativo massimo stoccaggio	440 t.

Tipologia 6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
Provenienza	industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione.
Codici CER	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306]

Attività di recupero	R3
Finalità dell'attività di recupero	6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3].
Quantitativo massimo annuo trattato	890 t./anno
Quantitativo massimo stoccaggio	250 t.


Il presente certificato riepiloga i dati relativi all'attività di recupero rifiuti comunicati dalla Ditta Romei S.r.l. per l'attività svolta in Via G. Di Vittorio n. 7, nel comune di Sarperia e San Piero (FI), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, fatto salvo quanto contenuto nella comunicazione presentata.

Il presente certificato fa comunque salve la provenienza, le caratteristiche, le modalità di recupero dei rifiuti nonché le caratteristiche, la destinazione della materia ottenuta, ed i controlli da effettuare sulla stessa, specificate per ciascuna tipologia nel D.M. 5 febbraio 1998.

Condizioni di esercizio:

1. la validità dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti è condizionata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività. La sospensione o revoca di anche un solo titolo abilitativo comporta automaticamente la sospensione dell'iscrizione al Registro e di conseguenza la sospensione dell'attività di recupero rifiuti.
2. La Società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il diritto di iscrizione annuale in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M. 350 del 21/07/1998, modificato dal D.M. 186/06, effettuando il pagamento alla Città Metropolitana di Firenze, trasmettendo la relativa attestazione di avvenuto pagamento.
3. Il mancato versamento dei suddetti diritti di iscrizione nei termini di legge comporta automaticamente la sospensione dell'attività di recupero fino al nuovo versamento.
4. L'iscrizione al Registro delle Imprese ha durata di 15 anni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP di competenza.
5. Per le attività di trattamento finalizzate alla produzione di materia prima, l'attività di messa in riserva R13 preliminare e funzionale al trattamento deve intendersi ricompresa nel codice di attività R3
6. Per le attività di recupero finalizzate alla produzione di MPS (materie prime secondarie) la ditta dovrà detenere idonea documentazione amministrativo/contabile delle MPS in uscita dalla quale sia rilevabile, per singolo movimento, la quantità e il luogo di destinazione, ai fini della verifica dell'oggettivo ed effettivo utilizzo. Si ricorda che le materie prime secondarie non destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione restano sottoposte al regime dei rifiuti.
7. La Società è tenuta a rispettare le modalità di gestione dell'impianto così come comunicate. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate tramite SUAP alla Città Metropolitana di Firenze, al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana e all'Arpat.
8. La Società è tenuta a rispettare i quantitativi massimi di rifiuti complessivi stoccati e trattati nell'impianto così come comunicato e riportati nel presente certificato. I quantitativi di rifiuti stoccati e trattati per singola tipologia di rifiuto comunicati possono essere modificati previa comunicazione alla Città Metropolitana di Firenze, al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana e all'Arpat a condizione che tali modifiche non determinano un incremento dei quantitativi massimi complessivi di rifiuti stoccati, movimentati e trattati comunicati.
9. Il quantitativo massimo di rifiuti complessivi trattati con operazioni R3, di cui alle tipologie 6.1, 6.2 non dovrà superare le 2.990 t annue ovvero non dovrà superare il limite di 10 t/giorno.
10. La Società è tenuta a rispettare la normativa sui rifiuti con particolare riferimento ai controlli sulle caratteristiche dei rifiuti in ingresso nel proprio impianto, alla corretta attribuzione del codice CER e alla corretta classificazione di rifiuti non pericolosi nei casi di rifiuti identificati da un codice specchio.

11. Al momento della cessazione definitiva dell'attività dovrà essere data attuazione al piano di chiusura dell'impianto e ripristino del sito. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività la ditta è tenuta a presentare alla Città Metropolitana di Firenze, una relazione tecnica che dimostri la corretta chiusura dell'impianto e il ripristino dell'area. Tale relazione dovrà essere presentata anche al Comune competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs n. 152/06.
12. La planimetria cui far riferimento nella gestione dell'impianto è la seguente:



Il presente certificato è composto da tre (3) pagine